


*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*



Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM

Prot. **0048609** del: **30/07/2009 09.24**

Documento: Principale Registro: Partenza

Rif. n. S1062 (ex DC/5912)

00198 Roma,

Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 06.858211

Collegio nazionale degli agrotecnici e
degli agrotecnici laureati
c/o Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71
00186 ROMA
c.a. del Presidente Roberto Orlandi

Oggetto: parere del 29 luglio 2009 in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti".

Con riferimento all'oggetto, si trasmette copia del parere S1062 deliberato in data 15 luglio 2009, con la quale l'Autorità ha espresso il proprio orientamento in merito alla distorsione della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivante dall'interpretazione delle previsioni contenute nel regolamento in oggetto.

Si ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

All. 1





*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi dell'articolo 22 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativo all'interpretazione delle disposizioni di cui di cui
all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.M. 28 aprile 1998, n. 406

*“Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione
europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti”*

Inviato al

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Rif. n. S1062

00198 Roma, Prot. 0048257 del 29/07/2009
Piazza G. Verdi 6/a - Tel. 06853211

On.le Stefania Prestigiacomò
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Questa Autorità intende esprimere un parere ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 287/90 in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'art. 10, comma 1, lett. c), del D.M. 28 aprile 1998, n. 406, "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti".

In particolare, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (di seguito, il Collegio) ha segnalato presunte distorsioni della concorrenza derivanti dal fatto che le sezioni provinciali e regionali dell'albo dei gestori ambientali - di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale)¹ - non ritengono che i suddetti professionisti possano essere iscritti all'albo in questione, non essendo *tout-court* imprese registrate presso le Camere di Commercio. Tali operatori, tuttavia, hanno, nello svolgimento della loro attività imprenditoriale, la necessità di dover smaltire in via abituale rifiuti vegetali.

Ad avviso del Collegio, in sostanza, l'attività professionale svolta dagli agrotecnici, in base alla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, è equiparabile all'attività d'impresa e, quindi, i professionisti in questione hanno titolo ad essere iscritti nell'albo dei gestori ambientali.

¹ Pubblicato nella Gazzetta ufficiale s.o. del 14 aprile 2006, n. 88. La normativa in questione, emanata in ottemperanza alle prescrizioni della Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti, prevede che presso il Ministero dell'Ambiente sia costituito l'Albo nazionale dei gestori ambientali (cfr. art. 12 della direttiva) e che l'iscrizione ad esso costituisca "requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica di siti contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi [...]".

In ogni caso, sussisterebbe un'evidente discriminazione nei confronti dei professionisti italiani, tenuto conto che il citato regolamento di attuazione del testo unico ambientale in materia di albo dei gestori ambientali prevede che possano essere iscritti non solo le imprese *tout-court*, ma anche i soggetti (*n.d.r.*: comunitari) iscritti "nel registro professionale dello Stato di residenza".

A seguito di una specifica richiesta di informazioni dell'Autorità, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilevato, in proposito, "che gli stabilimenti e le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale...devono essere iscritti presso le competenti autorità" e che, a tal fine, "tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali le disposizioni regolamentari richiedono l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese italiano o nel registro professionale dello Stato di residenza".

Siffatta lettura dell'art. 10, comma 1, lett. c), del citato D.M. 28 aprile 1998, n. 406, nonché la prassi sviluppata dalle sezioni provinciali e regionali dell'albo dei gestori ambientali destano preoccupazione sotto il profilo concorrenziale.

Con riferimento alle previsioni di cui al citato regolamento, si evidenzia infatti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria, l'attività professionale è attività economica assimilabile all'attività di impresa sotto il profilo di tutela della concorrenza.

Come peraltro ribadito dall'Autorità anche nell'ambito della recente indagine conoscitiva sui servizi professionali, "l'applicabilità ai servizi professionali delle regole della concorrenza prescinde dalla tipologia della professione considerata e dal grado di rilevanza dell'interesse pubblico connesso all'esercizio della stessa"²; in tale contesto, quella svolta dagli agrotecnici può considerarsi attività di impresa.

Sotto il profilo concorrenziale, non appare pertanto giustificato il rifiuto, da parte delle Sezioni provinciali e regionali dell'albo dei gestori ambientali, di iscrivere nell'albo medesimo tutti quei professionisti che, in ragione della loro attività, effettuino operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, come nel caso specifico degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

² Cfr. Corte di giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/96, *Commissione/Italia*; 12 settembre 2000, cause riunite da 180/98 a 184/98, *Pavlov ed altri*; 19 febbraio 2002, causa C-35/99, *Procedimento penale a carico di Manuele Arduino*; 19 febbraio 2002, causa C-309/99, *Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*.

Tale rifiuto appare peraltro discriminare gli operatori nazionali, rispetto ai professionisti iscritti nei registri di altri Stati europei, atteso che l'art. 10 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406 consente l'iscrizione nel registro di cui trattasi anche ai soggetti iscritti "nel registro professionale dello Stato di residenza".

Pertanto, l'interpretazione di tale norma, nei termini concretati dalle sezioni provinciali e regionali dell'albo dei gestori ambientali, non può che determinare un'ingiustificata differenziazione fra operatori nazionali e comunitari.

Occorre, infine, evidenziare che il rifiuto di iscrivere i suddetti professionisti nell'albo dei gestori ambientali può presumibilmente comportare per gli stessi un conseguente aggravio dei relativi costi di esercizio di impresa, considerato che essi, non potendo smaltire direttamente i propri rifiuti, peraltro non pericolosi, sono di fatto costretti a rivolgersi ad operatori terzi.

L'Autorità auspica che le predette considerazioni costituiscano un utile contributo ai fini della corretta interpretazione del regolamento in oggetto, con l'introduzione di specifiche disposizioni basate su criteri maggiormente rispondenti ai citati principi concorrenziali.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà